

UFFICIO BREVETTI E MARCHI

ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI DISEGNI E MODELLI

Chi intende ottenere una registrazione per disegni o modelli deve presentare apposita domanda presso uno qualsiasi degli uffici Brevetti e Marchi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, personalmente ovvero eleggendo un rappresentante, il quale dovrà esclusivamente essere scelto tra i mandatarî abilitati c/o l'UIBM o tra gli avvocati iscritti nei rispettivi albi e muniti di lettera d'incarico.

La domanda di brevetto, redatta su apposita modulistica – **Modulo O** –, compilabile e scaricabile dal sito internet www.camcomtaranto.gov.it della Camera di commercio di Taranto e dal sito ministeriale www.uibm.gov.it dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, potrà essere depositata c/o gli Uffici della Camera di commercio di Taranto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, previo appuntamento telefonico con i funzionari responsabili, **dr. Domenico Carbone tel. 099/7783039, dr.ssa Marcella Forte tel. 099/7783074, dr.ssa Alessandra Volpe tel. 099/7783048.**

COS'È UN DISEGNO O MODELLO AI SENSI DEL D. LGS 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

Oggetto della registrazione (art. 31 del D.Lgs 10 febbraio 2005, n.30)

Comma1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

Comma2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.

Comma3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

Per poter registrare un disegno o modello è necessario che lo stesso abbia tre caratteristiche fondamentali:

1. Novità (art. 32 del D.Lgs 10 febbraio 2005, n.30)

Comma1. Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

2. Carattere individuale (art. 33 del D.Lgs 10 febbraio 2005, n.30)

Comma1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da

qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

3. Funzione tecnica (art. 36 del D.Lgs 10 febbraio 2005, n.30)

Comma1. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.

Comma2. Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione. Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o i modelli che possiedono i requisiti della novità e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.

Durata della protezione (art. 37 del D.Lgs 10 febbraio 2005, n.30)

Comma1. La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino a un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.

Diritto alla registrazione ed effetti (art. 38 del D.Lgs 10 febbraio 2005, n.30)

Comma1. I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione.

Comma2. Il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o modello e dai suoi aventi causa.

Comma3. Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell'attestato di registrazione.

Comma4. Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda con la relativa documentazione è resa accessibile al pubblico.

Registrazione multipla (art. 39 del D.Lgs 10 febbraio 2005, n.30)

Comma1. Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per più disegni e modelli, purchè destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'Accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348.

Comma2. Salvo il disposto del comma 1 e dell'articolo 40, non è ammessa la domanda concernente più registrazioni ovvero una sola registrazione per più disegni e modelli. Se la domanda non è ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda alla parte ammissibile, con facoltà di presentare, per i rimanenti disegni e modelli, altrettante domande che avranno effetto dalla data della prima domanda.

Comma3. La registrazione concernente più modelli o disegni può essere limitata su istanza del titolare ad uno o più di essi.

Comma4. La domanda o la registrazione concernente un disegno o modello che non presenta i requisiti di validità, su istanza del titolare, può essere mantenuta in forma modificata, se l'Ufficio

italiano brevetti e marchi verifica che in tale forma il disegno o modello conserva la sua identità. La modificazione può risultare altresì da parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione sull'attestato di registrazione di una sentenza che dichiara la parziale nullità della registrazione stessa.

Registrazione contemporanea (art. 40 del D.Lgs 10 febbraio 2005, n.30)

1. Se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilità ed al tempo stesso accresce l'utilità dell'oggetto al quale si riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per modello di utilità e la registrazione per disegno o modello, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo titolo.

2. Se la domanda di registrazione comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca carattere nuovo e individuale e nello stesso tempo ne accresca l'utilità, è applicabile la procedura di limitazione di cui all'articolo 39, comma 2, apportando le necessarie modifiche.

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI DISEGNI E MODELLI

Per effettuare il deposito di una domanda di registrazione di disegni e modelli occorre presentare la seguente documentazione:

Il modulo di domanda - **MODULO O** – in 4 copie (di cui n. 1 originale e n. 3 fotocopie firmate in originale) e foglio aggiunto al modulo O (se necessario).

Il modulo O deve essere accompagnato dai seguenti **allegati**:

1. I disegni o riproduzioni fotografiche che possono essere accompagnati dai campioni (art. 6 DM 22/7/73) in duplice copia (di cui una obbligatoria).

Devono essere eseguiti o impressi a linee d'inchiostro di colore scuro, su fogli di carta bianca resistente e non brillante di formato 21x30 o 30x42 lasciando un margine di almeno 2 cm. Le tavole di disegni, in un originale, non devono contenere alcuna dicitura, tranne le indicazioni necessarie per la loro comprensione ed eventualmente la scala adottata; le figure, numerate, devono consentire la percezione dei dettagli senza difficoltà e devono essere richiamate nella descrizione, se dovuta o comunque presentata. Ogni tavola deve essere firmata dal richiedente o dal suo mandatario e sul margine di ciascuna va indicato il numero progressivo della tavola.

Se il colore o i colori costituiscono caratteristica del disegno o modello la riproduzione deve essere eseguita nel colore o nei colori rivendicati.

2. La descrizione (art. 5 D.M. 22/7/73), se necessaria.

L'esemplare della descrizione, se necessaria per l'intelligenza del disegno o modello stesso, deve essere firmato in calce dal richiedente o dal suo mandatario. I singoli fogli vanno siglati dal medesimo firmatario in alto a destra.

3. Laddove la domanda sia presentata a mezzo di avvocato o di un mandatario abilitato presso l'UIBM è necessario allegare **la lettera di incarico**, atto di procura o riferimento ad atto di procura (**in bollo da Euro 14,62**) ed il versamento di Euro 34,00 da effettuarsi sul **c/c postale n. 82618000** intestato ad **Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara**, con causale "lettera di incarico per registrazione di disegno e modello";

4.Documento (estero) di priorità (eventuale).

Solo quando si intenda rivendicare la priorità di un deposito fatto agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti, si deve unire alla domanda un documento da cui si rilevino il nome del richiedente, il titolo dell'invenzione e la data di deposito della domanda, nonché copia della descrizione e dei disegni allegati alla domanda stessa. Tale documentazione deve essere accompagnata dalla fedele traduzione in italiano, tranne che per i documenti in lingua francese rilasciati dalla Francia ai cittadini francesi.

5.La designazione dell'inventore – eventuale - (in bollo da Euro 14,62).

Bisogna nominare obbligatoriamente l'inventore (sempre una persona fisica) o gli inventori del trovato indicandolo al punto **D** del modulo O di domanda; è possibile, in alternativa, produrre atto separato di designazione dell'inventore.

6.Attestazione di versamento e costi.

Con Decreto del 2 Aprile 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°81 del 6 Aprile u.s. sono state ripristinate le tasse per il deposito ed il mantenimento in vita dei Disegni e Modelli. Nessun versamento è dovuto per le domande depositate a partire dal 01/01/2007 e fino a tale data.

Per i versamenti relativi alle annualità per il mantenimento in vita dei brevetti la cui scadenza è maturata fra il 1 Gennaio ed il 30 Aprile 2007 il pagamento è dovuto entro il 30 Giugno 2007, ovvero nei 6 mesi successivi con la corresponsione del diritto di mora.

COSTI

Dettaglio	Conto corrente postale	Importo
Tasse per il deposito di domanda di registrazione per disegno e modello	c/c n. 668004 intestato ad Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara con causale "deposito domanda di registrazione per disegno e modello";	€ 100,00
Tasse per il deposito multiplo di domanda di registrazione per disegno e modello	c/c n. 668004 intestato ad Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara con causale "deposito multiplo domanda di registrazione per disegno e modello";	€ 200,00
Tasse per il mantenimento in vita al secondo quinquennio	c/c n. 668004 intestato ad Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara con causale "tasse di mantenimento in vita disegno e modello – secondo quinquennio";	€ 30,00
Tasse per il mantenimento in vita al terzo quinquennio	c/c n. 668004 intestato ad Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara con causale "tasse di mantenimento in vita disegno e modello – terzo quinquennio";	€ 50,00
Tasse per il mantenimento in vita al quarto quinquennio	c/c n. 668004 intestato ad Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara con causale "tasse di mantenimento in vita disegno e modello – quarto quinquennio";	€ 70,00

Tasse per il mantenimento in vita al quinto quinquennio	c/c n. 668004 intestato ad Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara con causale “tasse di mantenimento in vita disegno e modello – quinto quinquennio”;	€ 80,00
Diritti di segreteria	c/c n. 242743 intestato a Camera di commercio di Taranto con causale “deposito domanda di registrazione per disegno e modello”;	€ 40,00 o € 43,00 <i>(in caso di richiesta di copia autentica)</i>
1 Marca da Bollo <i>(valida per l'eventuale copia autentica)</i>		€ 14,62
Trascrizioni di atti <i>(per ogni modello)</i>	c/c n. 668004 intestato ad Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara con causale “trascrizione relativa al modello n.....”;	€ 50,00

AVVERTENZE

- **La domanda di registrazione è irricevibile quando ad essa non sia allegato almeno un esemplare del disegno o del modello o della riproduzione fotografica richiamati nella descrizione.**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FOGLIO AGGIUNTIVO MODULO O

Il <foglio aggiuntivo modulo O> deve essere utilizzato nel caso in cui gli spazi previsti nel <modulo O> per i richiedenti, gli inventori designati e le priorità non siano sufficienti. I campi vanno compilati con le medesime regole indicate per il <modulo O>.

A destra della dicitura: **Foglio Aggiuntivo N.** indicare il numero progressivo di fogli aggiuntivi compilati iniziando con il numero 1.

A destra della dicitura: **Di Totali:** indicare il numero totale di fogli aggiuntivi compilati.

Attenzione: ciascun foglio aggiuntivo deve essere firmato dal/dai richiedente/i o dal mandatario abilitato o dal rappresentante.

ATTENZIONE: nel caso di omessa presentazione del disegno o foto del modello ornamentale, ovvero del deposito multiplo, la domanda di brevetto è irricevibile.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEGLI ALLEGATI

1. LA DESCRIZIONE DEL MODELLO

La descrizione dovrebbe essere allegata alla domanda, quando si ritiene utile per la realizzazione del modello o disegno; quindi definire meglio le caratteristiche visibili che s'intendono rivendicare. Deve essere compilata in lingua italiana, scritta in modo indelebile a macchina a facciate alterne, numerate progressivamente, su carta semplice uso bollo, senza alcun'intestazione di ditta.

Ogni foglio non deve contenere più di 25 linee di scrittura, lasciando un margine di cm. 3 alla sinistra del foglio e un adeguato margine agli altri lati del foglio, nonché uno spazio tra le linee tale da consentire correzioni interlineari.

La descrizione deve essere composta da:

1. TITOLO
2. TESTO

4. RIVENDICAZIONI

1.1) TITOLO

La descrizione deve riportare nell'intestazione il TITOLO del modello identico a quello riportato nella domanda e deve essere formulato in modo che da esso risultino con chiarezza le caratteristiche e lo scopo del modello ,se trattasi di deposito multiplo, cioè più modelli o più disegni, iniziare il titolo con Gruppo di n. (citare il numero di modelli o disegni da brevettare) modelli/disegni:

DESCRIZIONE del modello/disegno avente per TITOLO:

“ ”
a nome diresidente in (o con sede in).....
Via.....n....., di nazionalità.....
depositata in data con il n.....”.

1.2.) TESTO

Il testo deve:

- ampliare quanto risulta dal titolo ed anticipare gli elementi fondamentali dei modelli o disegni che verranno successivamente illustrati nei dettagli e rendano innovativo il modello proposto;
- elencare le tavole, relative alla rappresentazione grafica del modello, in modo che devono essere numerate progressivamente:

tav. 1 rappresenta il modello (numero....) in(ad es. sezione o pianta ecc.)

tav. 2 “ “ “ “ “ “ “ “

- riferendosi alle tavole sopra elencate ed alle figure numerate, le cui parti sono contrassegnate da numeri o lettere di riferimento, descrivere il modello in modo sufficientemente chiaro e completo.

1.3.) RIVENDICAZIONI

Il testo deve concludersi con una o più RIVENDICAZIONI; ciascuna rivendicazione deve essere riferita ad una caratteristica ornamentale innovativa ed essenziale del modello e/o disegno.

Le rivendicazioni determinano la portata ed i limiti del brevetto richiesto.

Ogni rivendicazione deve iniziare preferibilmente con l'enunciazione del titolo, ad esempio ,un modello dal titolo: “Poltrona con spalliera anatomica”

- 1) Poltrona con spalliera anatomica, caratterizzata;
- 2) Poltrona con spalliera anatomica, come a rivendicazione precedente, caratterizzata da....;
- 3) Poltrona con spalliera anatomica, come a rivendicazioni precedenti, caratterizzata da....;
- 4) Poltrona con spalliera anatomica (continuare fino all'esaurimento delle caratteristiche).

2. DISEGNI (se necessari, n. 2 copie, di cui almeno una obbligatoria)

I disegni dei modelli, che devono essere eseguiti su carta bianca resistente e non brillante, del formato di cm. 21 x 30, lasciando un margine di almeno 2 cm; i disegni devono essere eseguiti a regola d'arte e tracciati con inchiostro nero indelebile oppure stampati.

I disegni possono essere sostituiti da riproduzioni fotografiche o litografiche del modello o, nel caso di modelli bidimensionali, dai campioni.

Se il/i colore/i sono caratterizzanti del modello, la riproduzione deve essere eseguita nel/nei colore/i rivendicati.

Le tavole dei disegni non debbono contenere alcuna dicitura, ad eccezione delle indicazioni necessarie per la loro comprensione ed eventualmente della scala adottata.

I disegni devono essere firmati dal richiedente o dal suo mandatario.